CONVENZIONE SPERIMENTALE PER IL CONCESSO IN USO TEMPORANEO E A TITOLO ONEROSO DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA SOCIETA' SPORTIVA CASTENASO CALCIO S.S.D. A R.L.

TRA

Il Comune di Castenaso, (di seguito denominato "Comune"), con sede in Castenaso, P.zza R. Bassi n. 1 – 40055 Castenaso, C.F. 01065340372 P. I.V.A. 00531431203, rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi di Comunità, dott. Luca Capitan, il quale agisce in esecuzione della determinazione n. XXX del XX.09.2026;

E

La Società Castenaso Calcio s.s.d. a r.l. (di seguito denominata "Società Sportiva"), con sede in Castenaso, Via Marconi 8/2, 40055 Castenaso, C.F. 91359330379, rappresentata dal Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Massimiliano Scanabissi;
(di seguito congiuntamente denominate "Parti")

PREMESSO CHE:

- La Società Sportiva gestisce in regime di convenzione con il Comune alcuni impianti sportivi comunali ubicati sul territorio locale (impianti per il gioco del calcio siti in Castenaso e in Villanova);
- È priorità dell'Amministrazione Comunale favorire l'inclusione sociale, la pratica sportiva dei giovanissimi e la facilitazione dell'accesso agli impianti sportivi comunali;
- La Società Sportiva ha evidenziato la necessità di supportare le famiglie e i giovani atleti sprovvisti di mezzi di trasporto autonomi per consentire loro la partecipazione alle attività sportive pomeridiane;
- Il Comune dispone dell'automezzo di proprietà targato DT054EH modello RENAULT MASTER COMBI, idoneo e omologato per il trasporto di persone;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

1. Il Comune concede in uso temporaneo e non esclusivo alla Società Sportiva l'automezzo di proprietà comunale targato DT054EH (di seguito "Mezzo"), al solo ed esclusivo fine di garantire il trasporto dei ragazzi/atleti iscritti a corsi che si svolgono presso gli impianti sportivi in gestione, ubicati sul territorio di Castenaso, per la partecipazione agli allenamenti e alle attività sportive.

ART. 2 – MODALITÀ E ORARI DI UTILIZZO

1. Il Mezzo potrà essere utilizzato esclusivamente nelle giornate e nella fascia oraria pomeridiana compresa tra le ore 14:30 e le ore 19:30, nei giorni concordati tra le parti.
2. È fatto divieto assoluto di utilizzare il Mezzo per scopi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione o fuori dagli orari concordati.
3. Al termine dell'utilizzo giornaliero, il Mezzo dovrà essere riposizionato presso la sede/parcheggio indicata dal Comune, in ordine e con le chiavi custodite secondo le procedure stabilite.

ART. 3 – CONDUTTORI E REQUISITI DI GUIDA

1. Il Mezzo potrà essere condotto esclusivamente da personale (volontari o dipendenti) preventivamente autorizzato dalla Società Sportiva, in possesso di valida patente di guida idonea alla tipologia di autoveicolo e dei requisiti di legge.
2. La Società Sportiva si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo dei guidatori autorizzati con copia delle relative patenti di guida in corso di validità.

ART. 4 – ONERI ECONOMICIE RIMBORSO CHILOMETRICO

1. L'utilizzo del Mezzo avviene a titolo oneroso mediante la corresponsione al Comune di un costo fisso (una tantum) pari ad € 37,50 da versare in occasione della prima rendicontazione mensile dei chilometri percorsi, oltre che un costo chilometrico pari ad € 0.60 per ogni chilometro percorso.
2. Relativamente al costo chilometrico suddetto, il Comune si riserva la facoltà di procedere ad aggiornamento del costo suddetto a cadenza trimestrale;
3. La Società Sportiva è tenuta alla compilazione di un apposito **"Libretto di Bordo"** presente sull'automezzo, indicando per ogni viaggio: data, orario di partenza/arrivo, chilometri iniziali e finali, tragitto ed operatore alla guida.
4. Il conteggio e la rendicontazione dei chilometri effettuati averrà con cadenza mensile. Il Comune emetterà idonea richiesta di pagamento che la Società Sportiva provvederà a saldare entro 15 giorni dal ricevimento.

ART. 5 – CUSTODIA, MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ

1. La Società Sportiva assume la custodia del Mezzo durante il periodo di utilizzo e si impegna a restituirlo nelle medesime condizioni in cui lo ha preso in consegna, pulito e in buono stato di manutenzione.
2. Il carburante è a carico del Comune.
3. Eventuali sanzioni amministrative o contravvenzioni al Codice della Strada elevate durante il periodo di utilizzo da parte della Società Sportiva saranno a carico esclusivo della stessa e/o del conducente.

ART. 6 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ PER DANNI

1. Il Comune garantisce che l'automezzo è coperto da regolari assicurazioni con le esclusioni previste nel capitolato di polizza:
   a) l'assicurazione R.C.A. per la copertura della responsabilità civile del proprietario (Comune di Castenaso) per eventuali danni cagionati a terzi – compresi i trasportati – durante la circolazione del veicolo;
   b) l'assicurazione Infortuni per il conducente del mezzo;
2. La Società Sportiva solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio o non autorizzato del Mezzo.
3. Eventuali danni causati all'automezzo per dolo o colpa grave del conducente designato dalla Società Sportiva, ovvero non coperti da garanzia assicurativa, saranno integralmente risarciti dalla Società Sportiva medesima.
4. gli eventuali danni subiti dal mezzo per responsabilità di terzi sono risarcibili dalla compagnia assicuratrice del terzo responsabile.

ART. 7 – DURATA E RECESSO

1. La presente Convenzione sperimentale ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino alla fine della stagione sportiva 2026/2027.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere in qualsiasi momento l'utilizzo del Mezzo per sopravvenute esigenze istituzionali o di pubblico interesse, previo preavviso di almeno 3 giorni, senza che ciò comporti alcun indennizzo a favore della Società Sportiva.

3. In caso di inosservanza grave o reiterata delle disposizioni della presente convenzione, il Comune potrà risolvere la stessa con effetto immediato.

ART. 8 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione che non possa essere risolta bonariamente, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Data: XX.XX.2026

PER IL COMUNE DI CASTENASO
Dott. Luca Capitani Responsabile dell'Area Servizi di Comunità

…….
PER LA SOCIETÀ SPORTIVA CASTENASO CALCIO S.S.D. A R.L.
Il Legale Rappresentante Massimiliano Scanabissi

…….

Firmato digitalmente da:
GUBELLINI
CARLO
il: 07/10/2026
alle: 09:35:48

LUCA CAPITANI
30.09.2026 07:37:59 CEST

Firmato digitalmente da:
RISTAURI
LETIZIA
il: 05/10/2026
alle: 16:06:47